



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il giorno 14 del mese di ottobre dell'anno 2009

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione 2^a Penale

così composta

Dott. Antonio

CAPPIELLO

Presidente

Dott. Raffaele

MONTALDI

Consigliere

Dott. Renato

PREZIOSI

Consigliere

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale di 2° grado nei confronti di :

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Cancelleria Centrale Penale
"Ai sensi dell'art. 285 T.U. s.
spese di giustizia si ottiene
l'avvenuto pagamento del di
per un importo di € 534

Ne consegue che, alla luce della surriportata giurisprudenza, sussiste anche il secondo requisito indicato dalla S. C. in quanto i testi

sentiti nelle udienze del 10 e 19 febbraio 2004, e i - quest'ultimo maresciallo dei CC - nell'udienza del 5 aprile 2004 hanno dichiarato, come analiticamente riportato dal primo giudice, di aver avuto disturbi su apparecchi elettrici di uso comune connessi al funzionamento degli impianti della Radio vaticana e di essersi preoccupati che l'esposizione potesse dar luogo anche a malattie gravi quali la leucemia.

Per conseguenza non solo non essendo evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'abbia commesso o che il fatto non costituisca reato ma essendo provati tali fatti deve essere dichiarata la causa dell'estinzione del decorso del tempo nei confronti del TUCCI e quella dell'avvenuta morte del reo nei confronti del BORGOMEIO.

La sentenza del Tribunale di Roma, pertanto, va riformata in tal senso con la conferma delle statuizioni civili nei confronti del solo TUCCI con la conseguente condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle p.c. come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte di appello di Roma, II sezione penale, visti gli artt. 604 e 605 C.p.p., in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data del 9 maggio 2005 impugnata dagli imputati Roberto TUCCI e Pasquale BORGOMEIO dichiara di non doversi procedere nei confronti del BORGOMEIO per estinzione del reato ascrittogli per morte del reo e, per l'effetto, revoca le relative statuizioni civili.

Dichiara di non doversi procedere nei confronti del TUCCI per essere il reato estinto per avvenuta prescrizione confermando le relative statuizioni civili.

Condanna il TUCCI alla rifusione in favore delle parti civili costituite che si liquidano